



REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE PERDITE OCCULTE E DEL "FONDO PERDITE"

Indice

Art. 1 – Glossario.....	3
Art. 2 – Oggetto e validità del Regolamento.....	3
Art. 3 – Definizione di perdita occulta rimborsabile.....	3
Art. 4 – Funzionamento generale delle Tutele minime.....	4
Art. 5 – Funzionamento generale del “Fondo Perdite”.....	5
Art. 6 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione.....	5
Art. 7 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo Perdite	5
Art. 8 – Condizioni di utilizzo del Fondo	6
Art. 9 – Entrata in vigore.....	6

Art. 1- Glossario

Nel testo che segue, si intendono per:

1. **Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore**, la società incaricata dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti – ad esso dedicate;
2. **Utente**, il titolare beneficiario del Servizio Idrico Integrato e, in particolare, del servizio di fornitura dell’acqua potabile;
3. **Utenza Singola**, l’Utenza di una sola Unità Immobiliare, avente un unico Utente ed un unico contratto di fornitura;
4. **Utenza Multipla/Condominiale**, l’Utenza univoca con più Unità Immobiliari singole aventi un unico contratto di fornitura d’acqua potabile, eventualmente con contatori interni individuali necessari per la divisione pro-quota del consumo;
5. **Danno**, il verificarsi di un fatto avente implicazioni economiche negative, quale può essere la prolungata fuoriuscita d’acqua potabile non visibile o rilevabile, per effetto della rottura di tubazioni interrato o fatti similari;
6. **Perdite Occulte**, sono le perdite idriche occorse a valle del misuratore, sugli impianti di responsabilità dell’Utente; si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’Utente per il controllo dei beni di proprietà;
7. **Consumo Medio Giornaliero di riferimento**: è il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Art. 2 – Oggetto e validità del Regolamento

Con il presente Regolamento, vengono disciplinate le circostanze e le conseguenze connesse al rischio di perdita occulta per le Utenze ubicate presso i comuni del Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” gestite da Medio Chiampo S.p.A. che abbiano in corso un regolare contratto di fornitura di acqua potabile.

Nello specifico sono regolamentate:

- a) le tutele minime previste in caso di perdite occulte «**perdite idriche occulte**» (denominate anche “**Tutele minime**” nel proseguo del Regolamento) **a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell’utente disposte alla luce della Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 609/2021**;
- b) il funzionamento dello **strumento volontario**, denominato “**Fondo Perdite**” (*di seguito* “Fondo”), **per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte** avvenute lungo la rete a valle del contatore, a ulteriore integrazione di quanto previsto dalle tutele minime sopra richiamate.

Il presente Regolamento ha validità pari a quella delle rispettive Convenzioni di affidamento della gestione del servizio e potrà essere **sogetto a revisione annuale**.

Art. 3 – Definizione di perdita occulta rimborsabile

Perché la perdita occulta possa essere rimborsabile, in tutti i casi deve essere derivata da una **causa fortuita ed involontaria**, avvenuta a valle del contatore del Gestore.

Trattasi di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà. La perdita deve verificarsi in ogni caso **in una parte della rete non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto e palese**.

Sono **escluse** dalla definizione di perdita occulta rimborsabile, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti, degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (come ad es. frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti, valvole di sicurezza dei pannelli solari, elettrovalvole di comando poste negli impianti di riscaldamento e refrigeramento, ecc.), guasti conseguenti a dolo o colpa grave dell’Utente o di terzi e ogni altra perdita derivante da negligenza dell’Utente e/o proprietario dell’immobile per il controllo dei beni di proprietà.

Art. 4 – Funzionamento generale delle Tutele minime.

4.1 La Delibera ARERA n. 609/2021 introduce alcune tutele minime a favore degli utenti in caso di «**perdite idriche occulte**» a valle del misuratore sugli impianti di responsabilità dell'utente (come meglio individuate al precedente art. 3).

4.2 Il Gestore, con riferimento alla citata delibera, per l'accesso alle tutele minime, individua i seguenti criteri:

- per poter accedere alla tutela minima il consumo di perdita deve essere **almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento**, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza;
- gli utenti potranno accedere alla tutela non prima di **3 anni dall'ultimo accesso**;
- per permettere la riparazione del guasto, la tutela si applicherà fino ad un massimo di **3 mesi oltre la data della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, salvo che la riparazione sia avvenuta prima di tale termine**.
- gli utenti dovranno presentare apposito modulo “**Perdite occulte – Tutele Minime**” per la richiesta di applicazione delle Tutele minime disponibile nel sito web aziendale www.mediochiampo.it unitamente alla documentazione sotto riportata:
 1. relazione dettagliata sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto alla Camera di Commercio relativa alla riparazione eseguita e accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
 2. ricevute di pagamento/fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto le verifiche e la riparazione;
 3. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante il danno (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
 4. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante la riparazione (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
 5. foto della lettura del contatore a riparazione ultimata, dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
 6. documento d'identità intestatario del contratto/legale rappresentante;

da trasmettere a mezzo mail serviziocquedotto@mediochiampo.it o consegnare presso lo Sportello Acquedotto.

4.4 A seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile e con riferimento alle tutele minime di prezzo per tutti gli utenti, il Gestore prevede:

- previa dimostrazione della perdita nell'ambiente (qualora si ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà con appuntamento), esonero dall'applicazione delle tariffe di **fognatura e depurazione** al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- per il **servizio acquedotto**, l'applicazione di una tariffa **pari alla metà della tariffa base**, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva **una franchigia sui volumi fatturabili pari al 30%**.

4.5 Sempre a seguito dell'accertamento della perdita occulta rimborsabile, l'utente potrà accedere alle modalità di rateizzazione previste dall'articolo 42 dell'Allegato A alla Delibera 655/2015 ARERA.

4.6 Alle tutele minime di prezzo sopra indicate, fino a diversa indicazione da parte delle Autorità di regolazione preposte, hanno diritto **tutti gli utenti** del Servizio idrico integrato; le stesse attengono esclusivamente al costo derivante dal maggior consumo di acqua, nei termini sopra indicati, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al cliente o a terzi dalla perdita di acqua.

Art. 5 – Funzionamento generale del “Fondo Perdite”

Il presente Regolamento disciplina anche lo **strumento volontario**, denominato “Fondo Perdite” (*di seguito* “Fondo”), a **copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte** avvenute a valle del contatore, su impianti di responsabilità dell'utente.

Il Gestore si obbliga a rimborsare all'utente aderente al Fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, l'addebito dei maggiori importi fatturati a fronte delle suddette perdite occulte lungo la rete a valle del contatore.

Possono aderire al Fondo tutti gli utenti del servizio idrico integrato.

Art. 6 – Costituzione del Fondo e modalità di adesione

Il Fondo, a totale carico degli utenti, è costituito dai contributi che annualmente il Gestore richiederà agli aderenti, attraverso la bolletta del servizio idrico integrato.

Per i nuovi utenti, l'adesione è attivata al momento della sottoscrizione del contratto, salvo esplicito diniego comunicato in forma scritta (*lettera o e-mail*). L'adesione segue il principio del silenzio assenso e, la “non adesione” è considerata confermata se comunicata in forma scritta (*lettera o e-mail*) indicando il codice contratto di riferimento. È fatta salva la **possibilità di recedere in ogni momento**.

La quota annuale di adesione al Fondo, a totale carico dell'utente, è costituita da:

USO	QUOTA ANNUA ADESIONE FONDO
DOMESTICO (Residente, non residente, multiplo/condominiale)	€ 8,00
ALTRI USI DIVERSI DAL DOMESTICO E DALL'ANTICENDIO	€ 12,00
USO ANTINCENDIO	€ 16,00

In caso di utenze con contatori a servizio di più unità immobiliari la quota annua di adesione verrà applicata tante volte quante sono le unità servite.

La quota di adesione verrà fatturata da parte del Gestore su base annuale con addebito in bolletta *pro-die* della parte di quota maturata.

Le quote di adesione potranno essere aggiornate con cadenza annuale in seguito alla verifica della consistenza del Fondo e degli importi utilizzati previa apposita comunicazione del Gestore, ferma comunque restando la facoltà di recedere in qualunque momento dal Fondo.

L'Utente che risulti moroso nei confronti del Gestore, per bollette diverse da quella interessata dalla perdita e/o anche per Utenze (cessate e/o attive) diverse da quella aderente al Fondo, non potrà usufruire dell'abbuono fintanto che non siano stati saldati gli importi scaduti.

Art. 7 – Decorrenza e cessazione della copertura del Fondo Perdite.

Per i nuovi utenti l'adesione al Fondo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, da tale data ha effetto la copertura prestata.

La copertura terminerà nel momento in cui per qualsiasi causa venga a cessare il contratto di fornitura, o per espressa rinuncia alle prestazioni del Fondo, comunicata da parte dell'utente in forma scritta (*lettera o e-mail*) con apposito **“Modulo adesione-rinuncia/revoca al Fondo Perdite”**. In tal caso l'utente non avrà diritto al rimborso delle quote già pagate o fatturate.

In caso di precedente recesso o di non adesione iniziale al Fondo, per poter aderire, l'utente dovrà inviare apposito **“Modulo adesione-rinuncia/revoca al Fondo Perdite”** al Gestore, indicando la lettura del contatore. Il Gestore si riserva la possibilità di eseguire apposita verifica di lettura.

Art. 8 – Condizioni di utilizzo del Fondo

Per potere beneficiare dell'utilizzo del Fondo sono indispensabili le seguenti condizioni:

8.1 La perdita di acqua deve essere almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, intendendosi per tale il consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo individuato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo. **Al volume dei consumi rimborsabili così come sopra determinati verrà applicato un coefficiente di maggiorazione pari all'1,50. In caso di nuova utenza, il consumo medio di riferimento è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.**

8.2 L'utente che rilevi una perdita per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, deve **procedere alla riparazione a proprie cure e spese entro tre mesi dalla data della fattura nella quale è stato rilevato il consumo anomalo.** Per comunicare al Gestore l'avvenuta riparazione è disponibile l'apposito modulo **"Perdite occulte – Fondo Perdite"** per la richiesta di applicazione delle agevolazioni per perdita occulta che può essere reperito dal sito web www.mediochiampo.it; il modulo dovrà essere trasmesso entro 20 giorni solari a far data dal giorno successivo a quello della riparazione a serviziocquedotto@mediochiampo.it oppure consegnato presso lo Sportello Acquedotto.

A tale comunicazione, che dà avvio alla procedura di rimborso da parte del Gestore, dovranno essere **allegate**:

1. relazione dettagliata sottoscritta da tecnico abilitato e iscritto alla Camera di Commercio relativa alla riparazione eseguita e accorgimenti adottati per evitare il ripetersi del danno;
2. ricevute di pagamento/fatture rilasciate dai tecnici e dalle ditte che hanno condotto le verifiche e la riparazione;
3. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante il danno (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
4. adeguata documentazione fotografica **a colori** comprovante la riparazione (fotografie ambientate in cui si riconosca l'immobile dell'utente o in alternativa un breve filmato con i medesimi elementi);
5. foto della lettura del contatore a riparazione ultimata, dalla quale si evinca anche la matricola del contatore;
6. documento d'identità intestatario del contratto/legale rappresentante;
7. visura camerale per gli usi **diversi dal domestico**;

Non saranno prese in considerazione le richieste di rimborso comunicate oltre il termine di 20 giorni solari dall'esecuzione, da parte dell'utente, della riparazione del proprio impianto.

8.3 Qualora il Gestore ritenga necessario eseguire un sopralluogo di verifica, l'Utente deve consentire l'accesso del personale incaricato, fino al punto oggetto della riparazione. Tale sopralluogo avverrà previo appuntamento.

8.4 Il Fondo copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua, restando escluso ogni eventuale ulteriore onere e danno, diretto o indiretto, cagionato al cliente o a terzi dalla fuga di acqua.

8.5 Gli Utenti potranno accedere al Fondo Perdite non prima di 12 mesi dall'ultimo accesso.

Il Gestore, secondo quanto previsto dal Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, effettua letture periodiche dei contatori e segnala all'utente eventuali consumi anomali.

8.6 Verificate e riscontrate le condizioni di utilizzo previste nel presente Regolamento, il ricalcolo è determinato per l'intero importo eccedente il consumo medio tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 8, con un **limite massimo rimborsabile di € 20.000,00 nell'arco di un biennio.**

Art. 9 – Entrata in vigore

Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente atto, si fa espresso rinvio ai vigenti Regolamenti in materia e, segnatamente, al "Regolamento per il Servizio di somministrazione dell'acqua potabile".

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno efficacia dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di Bacino.

Revisione n. 01 del 20/04/2023.